

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 DELL'ASSEMBLEA GENERALE

OGGETTO: ratifica della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 195/2017 relativa alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Comunità delle Regole ai sensi dell'art. 7, c. 10, della L.P. 19/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi UNDICI del mese di DICEMBRE alle 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata l'Assemblea Generale.

Sono presenti i Signori:

Cerana Luca - PRESIDENTE

Pretti Daniela

Fedrizzi Luigi

Troggio Marco

Bertolini Piero

Aldrighetti Marcello

Aldrighetti Olimpia

Cerana Fortunato

Paoli Franco

Cimarolli Paolo

Ballardini Mauro

Floriani Edoardo

Castellani Renzo

Giovanella Alberto

Simoni Cristian

Leonardi Leonardo

Gatti Franco

Leonardi Emanuela

Ballardini Stefano

Ballardini Elio

Simoni Ivan

Simoni Giovanni

Bertolini Onorio

Simoni Bruno

Sono assenti i consiglieri: Bolza Daniele (giustificato)

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n.8 dell'ordine del giorno.

Designati scrutatori i signori: Floriani Edoardo e Leonardi Emanuela

OGGETTO: ratifica della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 195/2017 relativa alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Comunità delle Regole ai sensi dell'art. 7, c. 10, della L.P. 19/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Con deliberazione n. 195/2017 del 20 settembre, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, c. 2, n. 7, dello Statuto, il Comitato Amministrativo ha deciso di approvare, ai sensi dell'art. 7, c. 10, della L.P. 19/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Comunità delle Regole alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come riportate nel documento allegato sub A al provvedimento.

Con il D.Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" il legislatore statale ha definito i limiti entro cui gli enti pubblici di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, tra i quali rientra la Comunità delle Regole in quanto ente pubblico non economico, possono acquisire e mantenere partecipazioni societarie.

Al fine dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta il legislatore provinciale ha modificato l'art. 24 della L.P. 27/2010 stabilendo che gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. 175/2016.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 10, della L.P. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, la Comunità delle Regole doveva effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle eventualmente da alienare in quanto non rientrano nei limiti previsti nelle disposizioni provinciali e statali (per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale) sopra citate.

Conseguentemente, sulla base delle linee di indirizzo dettate dalla Corte dei Conti – Sezione per le autonomie locali con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 e con il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini è stata elaborata una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2016 dalla Comunità delle Regole, con compilazione di alcune schede di monitoraggio redatte sulla base delle indicazioni date dalla Corte dei Conti nel provvedimento sopra citato.

Detta ricognizione, riportata nel documento allegato sub A alla deliberazione n. 195/2017, dopo essere stata approvata è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, nonché alla Sezione di Controllo di Trento della Corte dei Conti.

Specificamente, le partecipazioni societarie possedute dalla Comunità delle Regole al 31 dicembre 2016 sono di seguito brevemente individuate:

- > 0,51% circa del capitale sociale del Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa;
- > 0,0004% circa del capitale sociale di Funivie Madonna di Campiglio spa;
- > 7,65% circa del capitale sociale di Emmeci Group spa (holding che detiene a sua volta il 56% circa di Funivie Madonna di Campiglio spa);
- > 0,09% circa del capitale sociale di Terme Val Rendena spa.

Invece, la quota di partecipazione in Trentino Riscossioni spa attualmente posseduta dalla Comunità delle Regole è stata acquistata (in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 168/2016, ratificata dall'Assemblea Generale con deliberazione n. 11/2016) solo nel febbraio 2017 e, pertanto, tale partecipazione non rientra nella ricognizione in parola.

Dalla ricognizione effettuata è emerso che le partecipazioni societarie possedute dalla Comunità delle Regole al 31 dicembre 2016 risultano coerenti con le disposizioni provinciali e statali sopra citate e, pertanto, sulla base delle specifiche motivazioni riportate nell'allegato alla deliberazione 195/2017, dette partecipazioni possono essere totalmente mantenute dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 10, c. 2, n. 5, dello Statuto della Comunità delle Regole gli atti che comportano un incremento patrimoniale rientrano nella competenza specifica dell'Assemblea Generale. Anche se con la deliberazione n. 195/2017 non è stato incrementato il patrimonio della Comunità delle Regole, il Comitato Amministrativo ha ritenuto che la ricognizione generale delle partecipazioni, con la potenziale necessità di dismissioni patrimoniali, rientrasse nella competenza dell'Assemblea Generale.

Peraltro, ai sensi dell'art. 11, c. 2, n. 7, dello Statuto, il Comitato Amministrativo può adottare, in casi particolari d'urgenza ed importanza, decisioni su materie non previste espressamente nel medesimo articolo, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea Generale entro novanta giorni dalla data di adozione (nel caso in parola, dunque, entro il 19 dicembre 2017).

A quest'ultimo riguardo, nella parte motivazionale della deliberazione n. 195/2017 il Comitato Amministrativo ha evidenziato che, nel caso di specie, l'urgenza e l'importanza erano date dalla necessità di effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie entro il 30 settembre 2017.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- > udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- > sentiti gli interventi di alcuni consiglieri, per il contenuto dei quali si rinvia al verbale di seduta;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- ➤ visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 22, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Leonardo Leonardi e Ivan Simoni), su n. 24 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. di ratificare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 11, c. 2, n. 7, dello Statuto, la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 195/2017 relativa alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Comunità delle Regole ai sensi dell'art. 7, c. 10, della L.P. 19/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, riconoscendo l'urgenza e l'importanza delle ragioni alla base del provvedimento ratificato;
- 2. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - > opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Luca Cerana

IL MEMBRO ANZIANO Bruno Simoni

II SEGRETARIO dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DIREBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni

- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it

dal giorno 15/12/2017 per rimanervi fino al giorno 25/12/2017.



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione **non è stata dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **26/12 /2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO